

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3307 del 01/07/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CO.LA.SE SOC COOP - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO E PARALLELISMO - ENTRAMBE LE SPONDE FIUME LAMONE - LOCALITÀ MARINA ROMEA IN COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N. RA09T0011/14RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3395 del 29/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno uno LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - CO.LA.SE SOC COOP - RINNOVO CONCESSIONE**
PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO E PARALLELISMO -
ENTRAMBE LE SPONDE FIUME LAMONE - LOCALITÀ MARINA ROMEA IN
COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N. RA09T0011/14RN01.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.

895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 02/10/2014 registrata al PG/2014/353427 del 02/10/2014 con cui l’Ing Sergio Pezzi, presidente della CO.LA.SE Soc. Coop, c.f. 02341260392, sede legale in Piazza Bernini n. 7 nel Comune di Ravenna (RA), **ha richiesto il rinnovo della concessione per l’occupazione di area demaniale** in località Marina Romea in Comune di Ravenna (RA) ad uso attraversamento e parallelismo;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 320 del 05/11/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione rientra in zona protetta ed è all’interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo” e IT4070004 “Piallasse Baiona, Risegna e Pontazzo”, come risulta da nulla osta e valutazione di incidenza favorevoli alla esecuzione dei lavori rilasciati dal Parco

Delta del Po con nota prot. 4272 del 15/07/2009;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile Sede di Ravenna con nota, assunta al protocollo Arpae con prot. PGRA/2016/14015 del 10/11/2016;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 1.534,00 in data 23/12/2009 e la somma di euro 32,34 in data 22/06/2021;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società CO.LA.SE Soc. Coop, c.f. 02341260392, sede legale in Piazza Bernini n. 7 nel Comune di Ravenna (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico argine destro e sinistro del fiume Lamone, sita in località Marina

Romea, in Comune di Ravenna (RA), ad uso attraversamento e parallelismo con linea elettrica interrata per alimentazione capanni da pesca, come indicato di seguito:

- **Attraversamento, punto 1** Foglio 52 mappale 32, UTM RER x=756943 y=935869, **punto 2** Foglio 52 mappale 31, UTM RER x=756878 y=935968;
- **Parallelismo sponda sinistra, punto 3** Foglio 52 mappale 31, UTM RER x=756745 y=935895, **punto 4** Foglio 52 mappale 14, UTM RER x=758435 y=935983;
- **Parallelismo sponda destra, punto 5** Foglio 52 mappale 15, UTM RER x=758473 y=935887, **punto 6** Foglio 52 mappale 32, UTM RER x=756755 y=935792;

Codice pratica RA09T0011/14RN01;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/06/2021 (PG/2021/97480 del 22/06/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella nota pervenuta dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile Sede di Ravenna assunta al protocollo PG/2016/32639 del 09/11/2016, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 1566,34**.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine

sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 1566,34**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare la presente determinazione entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Fabrizio Magnarello

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a CO.LA.SE Soc. Coop, c.f. 02341260392 (codice procedimento RA09T0011/14RN01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Lamone, individuata con i seguenti punti:

- **Attraversamento, punto 1** Foglio 52 mappale 32, UTM RER x=756943 y=935869, **punto 2** Foglio 52 mappale 31, UTM RER x= 756878 y= 935968;
- **Parallelismo sponda sinistra, punto 3** Foglio 52 mappale 31, UTM RER x=756745 y=935895, **punto 4** Foglio 52 mappale 14, UTM RER x=758435 y=935983;
- **Parallelismo sponda destra, punto 5** Foglio 52 mappale 15, UTM RER x=758473 y=935887, **punto 6** Foglio 52 mappale 32, UTM RER x=756755 y=935792;

del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso attraversamento e parallelismo con linea elettrica interrata per alimentazione capanni da pesca.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente

prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare

obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI RAVENNA NOTA PGRA/2016/14015 DEL

10/11/2016

<<la pratica in oggetto è stata già istituita con parere tecnico favorevole dal Responsabile Posizione Organizzativa Lavori Pubblici, Rischio Idraulico della sede di Ravenna in data 11/08/2015, come si evince dalla “Scheda Istruttoria Tecnico-Amministrativo per richieste di concessioni aree demaniali”, con prescrizione di ricollocamento dei cartelli segnalatori a ridosso delle scalette di accesso alle postazioni da pesca, al fine di favorire le operazioni di sfalcio e manutenzione delle arginature>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del

deposito cauzionale.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia

idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.